

***Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale.***

## **Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico**

**(OIA)**

### **Modifica del ...**

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*ordina:*

**I**

Gli allegati 2, 3 e 5 dell'ordinanza del 16 dicembre 1985<sup>1</sup> contro l'inquinamento atmosferico sono modificati secondo la versione qui annessa.

**II**

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2017.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidentessa della Confederazione, Doris Leuthard  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>1</sup> RS 814.318.142.1

*Allegato 2*  
(art. 3 cpv. 2 lett. a)

### **Limitazioni complete o derogatorie delle emissioni degli impianti speciali**

*Cifra 711 cpv. 2 lett. i*

<sup>2</sup> Sono considerati rifiuti urbani quelli provenienti dalle economie domestiche e quelli loro assimilabili per composizione. Si tratta segnatamente di:

- i. rifiuti ai sensi dell'allegato 5 cifra 31 capoverso 2 lettera b.

*Cifra 721 cpv. 1 lett. a*

<sup>1</sup> Le disposizioni della presente cifra valgono per gli impianti nei quali vengono bruciati o sottoposti a decomposizione termica rifiuti composti dalle seguenti sostanze, frammenti o meno a legna da ardere ai sensi dell'allegato 5:

- a. legname di scarto ai sensi dell'allegato 5 cifra 31 capoverso 2 lettera a;

*Allegato 3*  
(art. 3 cpv. 2 lett. b)

### **Limitazioni complete o derogatorie delle emissioni degli impianti a combustione**

#### *Cifra 22 lett. f*

I seguenti impianti a combustione non sottostanno alla misurazione periodica ai sensi dell'articolo 13 capoverso 3:

- f. gli impianti a combustione alimentati con legna, con una potenza termica pari o inferiore a 70 kW, se viene impiegata unicamente legna da ardere allo stato naturale ai sensi dell'allegato 5 cifra 31 capoverso 1 lettera a, b o d numero 1.

#### *Cifra 521*

<sup>1</sup> Negli impianti alimentati con legna può essere bruciata solo legna da ardere secondo l'allegato 5 cifra 31 capoverso 1 che, per tipo, qualità e umidità, è idonea all'incenerimento in tali impianti.

<sup>2</sup> Negli impianti che si caricano a mano con una potenza termica pari o inferiore a 40 kW e nei caminetti si può bruciare solo legna allo stato naturale, in pezzi, ai sensi dell'allegato 5 cifra 31 capoverso 1 lettera a o d numero 1.

<sup>3</sup> Negli impianti a combustione automatici con una potenza termica pari o inferiore a 40 kW si può bruciare solo legna allo stato naturale ai sensi dell'allegato 5 cifra 31 capoverso 1 lettere a, b o d numero 1.

*Cifra 522 cpv. 1*

<sup>1</sup> Le emissioni degli impianti a combustione alimentati con legna da ardere secondo l'allegato 5 cifra 31 capoverso 1 non devono superare i valori seguenti:

		Potenza termica				
		fino a 70 kW	da 70 kW a 500 kW	da 500 kW a 1 MW	da 1 MW a 10 MW	oltre 10 MW
<i>Legna da ardere</i>						
– Grandezze di riferimento: i valori limite si riferiscono ad un tenore in ossigeno nei gas di scarico di	% vol	13	13	13	11	11
– Particelle solide in totale	mg/m <sup>3</sup>	–	50 <sup>a</sup>	20	20	10
– Monossido di carbonio (CO):						
– per la legna da ardere secondo l'allegato 5 cifra 3 cpv. 1 lett. a, b o d n. 1	mg/m <sup>3</sup>	4000 <sup>b</sup>	500	500	250	150
– per la legna da ardere secondo l'allegato 5 cifra 3 cpv. 1 lett. c o d n. 2	mg/m <sup>3</sup>	1000	500	500	250	150
– Ossidi d'azoto (NO <sub>x</sub> ), indicati come diossido d'azoto (NO <sub>2</sub> )	mg/m <sup>3</sup>	c	c	c	c	150
– Sostanze organiche sotto forma di gas, indicate come carbonio totale (C)	mg/m <sup>3</sup>	–	–	–	–	50
– Ammoniacca e suoi composti, indicati come ammoniacca <sup>d</sup>	mg/m <sup>3</sup>	–	–	–	30	30

*Osservazioni:*

- Nella tabella, il trattino indica che non è prescritta alcuna limitazione, né nell'all. 3 né nell'all. 1.
- <sup>a</sup> Valore limite per le particelle solide in caldaie alimentate con legna in pezzi secondo l'all. 5 cifra 31 cpv. 1 lett. a e d n. 1 con una potenza termica pari o inferiore a 120 kW: 100 mg/m<sup>3</sup>.
- <sup>b</sup> Non è applicabile alle termocucine collegate all'impianto di riscaldamento centrale.
- <sup>c</sup> Si veda l'all. 1 cifra 6, valore limite degli ossidi di azoto.
- <sup>d</sup> La presente limitazione delle emissioni concerne unicamente gli impianti muniti di un dispositivo di denitrificazione.

*Cifra 524 cpv. 1*

<sup>1</sup> Per gli impianti a combustione con una potenza termica pari o inferiore a 70 kW, di regola il valore limite d'emissione del monossido di carbonio è considerato rispettato, se è accertato che l'impianto viene fatto funzionare conformemente alle regole e viene alimentato esclusivamente con legna da ardere secondo l'allegato 5 cifra 31 capoverso 1 lettere a, b o d numero 1. Se è assodato o bisogna attendersi che vi saranno emissioni di fumo o immissioni di odore, l'autorità può far procedere a misurazioni delle emissioni o ordinare altre indagini.

*Allegato 5*  
(artt. 21 e 24)

## **Esigenze in materia di combustibili e carburanti**

*Cifra 31 cpv. 1 lett. a, c, d nonché cpv. 2 lett. a e b num. 1 (lett. b num. 1 concerne solo il francese)*

<sup>1</sup> Sono considerati legna da ardere:

- a. la legna allo stato naturale, in pezzi, compresa la corteccia che vi aderisce, in particolare ciocchi, mattonelle, rami secchi e pigne come pure parti in legno massiccio non utilizzate e ricavate esclusivamente con procedimenti meccanici;
- c. gli scarti di legno provenienti dalla lavorazione del legno a livello industriale e artigianale, purché il legno sia dipinto, rivestito, incollato o trattato secondo processi simili; è escluso il legno che è stato impregnato con un procedimento a getto oppure ricoperto con un rivestimento contenente composti organo-alogenati;
- d. legname di scarto non trattato da:
  1. pali di steccati, sostegni e altri oggetti di legno massiccio utilizzati in giardino o nell'agricoltura;
  2. palette a perdere in legno massiccio.

<sup>2</sup> Non sono considerati legna da ardere:

- a. il legname di scarto proveniente dalla demolizione, dalla ristrutturazione o dal rinnovamento di edifici, gli scarti di legno provenienti da cantieri, da mobili di legno usati e il legname di scarto proveniente da imballaggi, incluse le palette come pure quello frammisto a legna da ardere di cui al capoverso 1; fanno eccezione le palette a perdere di cui al capoverso 1 lettera d numero 2;
- b. tutti gli altri materiali in legno, come:
  1. *Concerne solo il francese*

